

Corso teorico - pratico di contabilità generale e bilancio

a cura di: Enrico Larocca – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

L'aumento del capitale sociale

di Enrico Larocca
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

Aspetti preliminari dell'aumento di capitale sociale

L'aumento del capitale sociale rappresenta nell'economia delle società per azioni o delle accomandite per azioni o delle società a responsabilità limitata, un'operazione di carattere straordinario, che va assunta ai sensi del 2438 del c.c. per le società per azioni e ai sensi dell'art. 2481 per le società a responsabilità limitata.

La regola di fondo che sottende a tutto questo comparto normativo è che gli aumenti di capitale sociale non possono essere eseguiti *se non sono state interamente liberate le precedenti azioni o non sono stati eseguiti integralmente i precedenti conferimenti*.

Cosa significa integralmente liberate le azioni emesse in precedenza o integralmente eseguiti in conferimenti precedenti? Volendo semplificare si può affermare che fino a quando non sono stati versati i precedenti conferimenti in denaro, non è possibile richiederne dei nuovi. Sarebbe un controsenso richiedere ai soci nuovi conferimenti, se i vecchi conferimenti sono rimasti in parte non eseguiti¹. Ad esempio l'art. 2481 del c.c., comma 2, in materia di aumento del capitale

¹ Una parte della dottrina ritiene che le limitazioni alla deliberabilità dell'aumento di capitale previste dall'art. 2438 del c.c. non vadano confuse con le limitazioni all'eseguibilità dell'aumento di capitale, nel senso che una volta assunto l'impegno di sottoscrizione ben può accadere che la

Il commercialista telematico

sociale nelle società a responsabilità limitata afferma: *la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti*. La norma testé citata stabilisce quindi che, l'esecuzione di un aumento di capitale sociale è inattuabile, fino all'integrale esecuzione dei conferimenti residui non ancora eseguiti, rimarcando così *l'effettività dell'impegno dei soci* a versare integralmente i decimi sottoscritti.

Sotto il profilo economico-aziendale l'aumento di capitale sociale, si inserisce nel quadro delle operazioni di finanziamento esterno a titolo di capitale proprio², finalizzate ad aumentare la liquidità della società, senza implicazioni fisse sul Conto Economico Generale. Sebbene l'idea di un'estrema variabilità dei rendimenti azionari sia più teorica che concreta – almeno di non voler spingere l'azionariato di tipo *cassettista* alla vendita dei titoli per assenza o per limitatezza di dividendo – essa non ha implicazioni assolutamente stabili sul conto economico della società, come accade invece per le obbligazioni, il cui interesse incide sul conto economico, in funzione della periodicità stabilita. L'assenza di costi finanziari fissi, migliora il *benchmark* economico della società e innesta un circolo virtuoso che migliora la redditività netta della società.

Aspetti operativi dell'aumento di capitale sociale

In primo luogo l'aumento di capitale sociale deve essere deliberato in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 2365 del c.c. per le S.p.A. e soggiace all'obbligo di deposito e registrazione previsto dall'art. 2436 del c.c. Poiché ricorre un'ipotesi di modifica dell'atto costitutivo, l'operazione

società delibere l'aumento di capitale di una S.p.A., ma ne sospenda l'esecuzione fino a quando non saranno recuperati i decimi residui dell'operazione di costituzione o del precedente aumento in parte rimasto non eseguito, in tal senso F. Pallino in Manuale teorico- pratico delle società per azioni, ed. Euroconference, 2004, pag. 324.

² Ricordiamo che in dottrina aziendalistica l'unica fonte di autofinanziamento è costituita dagli utili accantonati a riserva, mentre l'intervento dei soci a titolo di aumento dei conferimenti o delle sottoscrizioni iniziali rappresenta un intervento finanziario esterno alla società, sebbene a titolo di capitale proprio, essendo i soci soggetti giuridicamente distinti dalla società.

Il commercialista telematico

deve essere compiuta con l'intervento di un notaio. Con l'iscrizione nel Registro delle imprese da eseguirsi nei termini previsti dall'art. 2444 del c.c. – entro 30 gg. dall'avvenuta sottoscrizione a cura degli amministratori – la modifica del capitale sociale può essere menzionata negli atti della società³. In conformità con questa norma il principio contabile n. 28, dell'Organismo Italiano di Contabilità al paragrafo intitolato : **Variazioni del capitale sociale così stabilisce : *Il divieto ex art. 2444, comma 2, c.c., di menzionare negli atti della società l'aumento del capitale sociale, fino a quando l'attestazione dell'eseguito aumento non sia iscritta nel Registro delle imprese, fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare un conto diverso dal "Capitale sociale", al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. Qualora, al momento della chiusura dell'esercizio, sia ancora in corso il termine per la sottoscrizione del capitale, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti dovranno essere accreditati al conto "Versamenti in conto aumento del capitale sociale", che costituisce una riserva di capitale con un preciso vincolo di destinazione. Infatti, successivamente alla iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c., da parte degli amministratori, si provvederà a girare tale riserva al conto "Capitale sociale".***

In relazione agli obblighi di sottoscrizione e di versamento, l'art. 2439 del c.c. per le S.p.A. e l'art. 2481-bis del c.c. per le S.r.l., stabiliscono che in caso di aumento di capitale sociale occorre versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro più l'intero sovrapprezzo. Nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale, ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 5, del c.c. occorre che l'unico socio versi l'intero aumento all'atto della sottoscrizione. Sia l'art. 2441 del c.c. in materia

³ L'art. 2344, comma 2, del c.c. stabilisce che: Fino a che l'iscrizione nel registro delle imprese non sia avvenuta, l'aumento di capitale sociale non può essere menzionato negli atti della società.

Il commercialista telematico

di S.p.A. che l'art. 2481-bis del c.c. in materia di S.r.l. stabiliscono il diritto d'opzione dei vecchi soci nella sottoscrizione degli aumenti di capitale, proporzionale alla partecipazione posseduta⁴.

Il diritto d'opzione non spetta quando:

1. l'aumento del capitale sociale deve essere realizzato con conferimenti in natura;
2. quando lo statuto lo consenta, limitatamente al 10% del capitale sociale e il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato della azioni, confermato dalla relazione della società incaricata della revisione contabile;
3. quando l'interesse della società lo esige ed esiste una deliberazione dei soci presa anche in seconda convocazione con una maggioranza di oltre la metà del capitale sociale.

Il diritto d'opzione

Il *diritto d'opzione* consiste nel diritto dei vecchi soci ad essere preferiti rispetto a possibili *soci esterni* nelle operazioni di aumento del capitale sociale. In altri termini, le azioni corrispondenti all'aumento di capitale sociale, devono essere offerte in via prioritaria ai vecchi soci, mentre ai nuovi soci sarà consentito sottoscrivere le azioni rimaste non optate. Qual è la ragione di una simile disposizione ? Essa risponde all'esigenza di favorire in via preferenziale coloro che hanno contribuito a sostenere la società nei momenti iniziali, caratterizzati da una maggiore difficoltà economico-finanziaria, che con l'affermazione del sodalizio vengono, gradatamente, superate. Anche l'eccezioni al diritto d'opzione, rispondono ad esigenze del tutto particolari. Si pensi, ad esempio, all'esclusione del diritto d'opzione, in rapporto ai conferimenti che devono essere deliberati in natura, per i quali si capisce *icto oculi* che se si vuole acquisire la proprietà di un

⁴ In materia di S.p.A. ad esempio il codice civile stabilisce all'art. 2441 che: *le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se esistono obbligazioni convertibili il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.*

Il commercialista telematico

certo bene, l'aumento del capitale sociale, per importo pari al valore di conferimento dello stesso, deve andare necessariamente a vantaggio del soggetto che ha la proprietà di quel bene prima del conferimento. Non sarebbe possibile prefigurare una prelazione dei vecchi soci su questo conferimento, visto che quest'ultimi non possiedono quel bene prima del varo dell'operazione di aumento del capitale sociale.

Il *diritto d'opzione*, dunque, costituisce nei casi in cui è operativo, il presupposto o utilizzando un'espressione atecnica "il lasciapassare" per sottoscrivere azioni di nuova emissione. Il numero dei diritti d'opzione è pari al numero della azioni possedute per cui possedendo 6.000 azioni, si riceveranno 6.000 diritti d'opzione che deciderò di utilizzare, secondo il rapporto di cambio che si stabilirà tra nuove azioni da emettere e vecchie azioni possedute o di vendere a terzi, ad un prezzo che sarà determinato partendo dal loro valore teorico.

Il particolare il valore teorico del diritto d'opzione verrà determinato secondo la seguente formula:

D_o	=	$(Q_{ex} - P_{em})$	x	$\frac{n}{v}$
-------	---	---------------------	---	---------------

Legenda:

D_o = valore teorico del diritto d'opzione

Q_{ex} = quotazione delle vecchie azioni prive del diritto d'opzione

P_{em} = prezzo di emissione delle nuove azioni

n/v = rapporto di cambio tra le nuove azioni da emettere e vecchie azioni in circolazione

Il commercialista telematico

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2346 del c.c. in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Questa norma, sostanzialmente, rende possibile emissioni di azioni per valore *pari o superiore al loro valore nominale*, mai inferiore. In questi casi, si dice che le azioni possono essere emesse *alla pari o sopra la pari*, mai *sotto la pari*. L'emissione *sopra la pari*, solitamente avviene quando la società che delibera l'aumento, presenta indicatori finanziari, patrimoniali e economici complessivamente positivi, ovvero si stima che nel suo patrimonio siano presenti delle *riserve latenti*, ovvero in base a taluni indicatori è possibile ipotizzare un'apprezzabile redditività prospettica. Il versamento aggiuntivo richiesto, rispetto al valore nominale delle azioni, può essere effettuato a titolo di: sovrapprezzo, di conguaglio utili in corso e/o di rimborso spese.

Aspetti fiscali dell'aumento di capitale sociale

L'aumento di capitale sociale nelle società di capitali è:

1. *non soggetto ad imposta sui redditi*, neanche per la parte riferibile al sovrapprezzo che ai sensi dell'art. 91 del T.U.I.R. rubricato : Proventi ed oneri non computabili nella determinazione del reddito;
2. soggetto ad imposta di registro in *misura fissa* di € 129,11 ai sensi dell'art. 4, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986⁵;
3. non soggetto ad imposta sul valore aggiunto per il *principio di alternatività tributaria* con l'imposta di registro, non potendo assimilare il conferimento ad una cessione.

Aspetti contabili dell'aumento di capitale sociale

⁵ In tal senso S. Giordano in "Il nuovo manuale delle scritture contabili" ed. Maggioli, 2005, pag. 95

Il commercialista telematico

Sotto il profilo contabile le operazioni di aumento del capitale sociale saranno gestite secondo le seguenti fasi:

- sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale;
- versamento dei decimi obbligatori;
- sostenimento delle spese notarili;
- registrazione dell'aumento di capitale sociale nel registro delle imprese.

Caso contabile di aumento del capitale sociale

Si supponga che la Artemide S.p.A. di Bergamo, con capitale sociale di € 1.200.000 diviso in n. 600.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 2,00 abbia deliberato in data 25/10/n un aumento di capitale sociale a € 1.600.000 con emissione di n. 200.000 nuove azioni a € 2,80 ciascuna, di cui € 0,60 a titolo di sovrapprezzo unitario per azione, € 0,17 a titolo di rimborso per conguaglio utili in corso e € 0,03 a titolo di rimborso spese. Le spese di aumento del capitale sociale, sostenute in pari data, sono state 6.000 Euro, di cui 4.000 più I.V.A. per onorari notarili e per la differenza spese non soggette ad I.V.A. La delibera di aumento del capitale sociale è registrata nel Registro delle imprese il 15/11. Si tenga presente che la quotazione ex-diritto dei titoli in circolazione è di € 4,20 per ciascuna azione e che la negoziazione dei diritti d'opzione avviene al valore teorico diminuito del 10%; commissioni e spese di intermediazione 0,7%. Si supponga inoltre che il sig. Bassi, azionista della società, posseda n. 6.000 azioni, acquistate al prezzo unitario di € 2,90 e che intenda elevare la sua partecipazione a n. 9.000 azioni, acquistando ulteriori n. 3.000 azioni ordinarie.

Il commercialista telematico

Sviluppo calcoli per l'acquisto delle nuove azioni :

Considerato che la società emette n. 200.000 a fronte di n. 600.000 vecchie azioni in circolazione ciascun socio ha diritto di sottoscriverle in ragione del rapporto = $(200.000/600.000) ==>$, cioè 1/3. Quindi ogni socio potrà sottoscrivere 1 azione nuova ogni 3 azioni vecchie possedute.

Ne consegue che il valore teorico del diritto d'opzione sarà pari a:

$$D_o = (Q_{ex} - P_{em}) \times n/v$$

$$D_o = (4,20 - 2,80) \times 1/3 = 0,47$$

Poiché il sig. Bassi riceverà per le 6.000 azioni possedute, 6.000 diritti d'opzione egli potrà sottoscrivere n. 2.000 azioni di nuova emissione senza costi aggiuntivi, mentre per le restanti 1.000 azioni di nuova emissione dovrà acquistare n. 3.000 diritti d'opzione aggiuntivi, la cui spesa si sommerà al costo delle azioni in senso stretto.

Poiché il diritto d'opzione, secondo gli elementi forniti, è scambiato sul mercato, con una riduzione del 10% rispetto al suo valore teorico, ne consegue che la spesa complessiva che il sig. Bassi dovrà sostenere, per elevare la sua partecipazione da 6.000 a 9.000 azioni sarà così determinata:

Costo dei diritti d'opzione aggiuntivi (3.000 x 0,42) =	€	1.260,00
+ Commissione di intermediazione 0,70% di 1.260	€	8,82
Spesa complessiva per diritti d'opzione	€	1.268,82
Costo n. 3.000 azioni (3.000 x 2,80)	€	8.400,00
Somma spesa	€	9.668,82

Il commercialista telematico

Scritture contabili in P.D. della società

Per quanto riguarda, invece le scritture a P.D. della società avremo:

a) all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
25/10/n	SP A - A)	Azionisti c/sottoscrizione	560.000,00	
	SP P - A I)	Versamento soci in c/aumento capitale		400.000,00
	SP P - A VII)	Riserva per sovrapprezzo azioni		120.000,00
	SP P - A VII)	Riserva per conguaglio utili in corso		34.000,00
	CE - C 16 a)	Rimborso spese		6.000,00
Per rilevazione delibera di aumento del capitale sociale				

b) all'atto del versamento del 25% dei conferimenti in denaro, più l'intero sovrapprezzo

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
25/10/n	SP P A-IX)	Banca c/c	260.000,00	
	SP A - A)	Azionisti c/sottoscrizione		260.000,00
Per versamento del 25% dei conferimenti in denaro più l'intero sovrapprezzo				

c) all'atto del ricevimento della fattura del notaio per i costi di variazione del capitale sociale

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
25/10/n	SP A B-I 1)	Coti di impianto e ampliamento	5.200,00	
	SP A - C II 4-ter)	Iva ns/credito	800,00	
	SP P - D 7)	Debiti v/fornitori		6.000,00

Il commercialista telematico

Per rilevazione fattura del notaio rogante

d) all'atto dello storno delle spese di variazione del capitale sociale imputate ai soci

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
15/11/n	SP A B-I 1)	Rimborso spese	5.200,00	
	SP A – C II 4-ter)	Costi di impianto e ampliamento		5.200,00

Per rilevazione giroconto costi di ampliamento in c/rimborsi

e) all'atto della registrazione nel Registro delle imprese della delibera di aumento del capitale sociale.

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
15/11/n	SP P A -VII)	Versamento soci c/aumento capitale	400.000,00	
	SP P A-I)	Capitale sociale		400.000,00

Per rilevazione della registrazione della delibera di aumento del capitale sociale nel R.I.

Maggio 2006

COMMERCIALISTA TELEMATICO

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2006 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.